

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale di Velletri  
II Sezione civile**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregola

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. *omissis*/2015 R.A.C. promossa da

GARANTI

CONTRO

- OPPONENTE -

BANCA

- OPPOSTA -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ex art. 281-sexies c.p.c.:

L'opposizione proposta dai GARANTI avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis*/2015, avente ad oggetto il pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 170.605,61, oltre interessi e spese, in virtù della fideiussione (*rectius*, garanzia autonoma per quanto si dirà appresso) prestata a favore dell'associazione ALFA è infondata e va disattesa.

Invero, questo Giudice ritiene che l'attrice sostanziale abbia provato i fatti costitutivi la pretesa azionata in sede monitoria nei confronti dei GARANTI attraverso: 1) l'atto del 19.3.2009 con cui questi ultimi si sono costituiti garanti dell'associazione ALFA per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero consentite, fino alla concorrenza della somma di euro 7.852.500,00 2) le certificazioni ex art. 50 D. Lgs. 385/93 da cui risulta che la somma dovuta dall'associazione ALFA alla data del 30.6.2014 ammonta complessivamente ad 170.605,61 euro, oltre agli interessi.

Per converso, le circostanze dedotte dagli opposenti quali fatti impeditivi e modificativi sono da ritenersi prive di fondamento.

Posto che gli opposenti non hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sull'atto del 19.3.2009 con il quale essi si sono costituiti garanti per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dell'associazione garantita, anche dipendente da operazioni bancarie già consentite (con conseguente infondatezza del primo motivo dell'opposizione, fondato sulla cd. irretroattività della garanzia per debiti contratti prima della sua costituzione), va evidenziato che il suddetto atto non configura una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), atteso che le obbligazioni assunte dagli opposenti sono del tutto autonome rispetto all'obbligazione dell'associazione garantita e mirano a tenere indenne la Banca dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sulla

debitrice principale, trasferendo sui garanti il rischio economico connesso alla mancata esecuzione, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no (v. Cass. civ., S.U. 18.2.2010, n. 3947).

Precisamente, depongono verso la configurazione dell'obbligazione assunta dagli opposenti come prestazione di garanzia autonoma i seguenti elementi: 1) l'obbligo di rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); 2) l'esclusione del *beneficium excussionis* e l'espressa deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6); 3) l'obbligo di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 7); 4) l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide (art. 8); 5) l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (art. 9).

Le suddette clausole sono incompatibili con il principio di accessorialità che caratterizza la fideiussione - la quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione del debitore principale tant'è che l'art. 1945 c.c. consente al garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale - di talché, malgrado il nomen iuris "fideiussione" utilizzato dalle parti, il contratto concluso tra li opposenti e l'opposta è un contratto autonomo di garanzia.

Pertanto, avuto riguardo al contenuto del contratto di garanzia e tenuto conto della genericità e del difetto di prova in ordine all'*exceptio doli* sollevata dagli opposenti con riferimento all'anatocismo ed alla natura usuraria degli interessi applicati dalla Banca ed alla commissione di massimo scoperto (si evidenzia, al riguardo, che essi non hanno indicato le poste e le commissioni ritenute illegittime, né allegato il superamento di uno specifico tasso soglia, producendo altresì il relativo decreto ministeriale), l'opposizione va disattesa, con conseguente conferma del decreto opposto.

Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la semplicità delle questioni dirimenti e l'attività concretamente svolta.

### PQM

Il Tribunale di Velletri — II Sezione civile — in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- b) condanna gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate in euro 7.795,00 per compensi accessori di legge.

Il Giudice  
dott.ssa Maria Casaregola

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*